



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, convertito in legge costituzionale 26.02.1948, n. 2, e le successive leggi costituzionali di modifica;
- VISTA la Legge Regionale 10.04.1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”;
- VISTA la Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27.06.1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 03.03.1997 e con la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26.05.2003;
- VISTA la Direttiva 21.05.1992, n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTO l'art. 91 “Norme sulla valutazione d'impatto ambientale” della Legge Regionale 03.05.2001, n. 6 “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001”;
- VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.P.R. 08.09.1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- VISTO il D.P.R. 12.03.2003, n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08.09.1997, n. 357, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- VISTO il Decreto M.A.T.T.M. 17.10.2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”;
- VISTO il Decreto A.R.T.A. 30.03.2007 “Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni”;
- VISTO il Decreto A.R.T.A. 22.10.2007 “Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell'articolo 1 della legge regionale 08.05.2007, n. 13”;
- VISTO il D.D.G. n. 214 del 25.03.2013 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Ambiente con il quale sono state costituite le Aree ed i Servizi del Dipartimento regionale dell'Ambiente, in applicazione della L.r. 10/2000;
- VISTA la legge regionale del 12 agosto 2014 n.21, ed in particolare l'articolo 68, comma 4 il quale stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, devono essere per esteso pubblicati nel sito internet della Regione Siciliana;

- VISTO l'atto di indirizzo Assessoriale n. 1484/Gab del'11 marzo 2015 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015 – Legge di stabilità ed in particolare il comma 6 dell'articolo 98, che prescrive la pubblicazione per esteso dei decreti dirigenziali nel sito internet della Regione Siciliana, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, pena la nullità degli stessi;
- VISTO il D.P.n. 472/Area 1/S.G.del 4 novembre 2015 con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore regionale all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente il Dott. Maurizio Croce;
- VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n.3 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016 .Legge di stabilità regionale;
- VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n.4 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016 e Bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018;
- VISTA la deliberazione di Giunta n.76 del 22 marzo 2016 “Legge di stabilità regionale 2016 e bilancio di previsione 2016 – Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.Allegato 4/1-9.2 – Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale per l'anno 2016;
- VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 19873 del 28/04/2015,con la quale, l'Amministratore Unico della Ditta “ C.F. Edil Ambiente s.r.l.”, ha trasmesso a questo Assessorato istanza di verifica di assoggettabilità ex art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii relativa al progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di compost di qualità e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, da realizzare in Contrada Paterna nel territorio del Comune di Terrasini (PA),individuato in catasto con foglio di mappa n. 22 particelle n. 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163,164, 360, 170.Col presente progetto,la ditta intende destinare l'impianto sopra detto alle seguenti attività: *messa in riserva e trattamento di rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata (FORSU), di scarti provenienti dalla lavorazione del verde ornamentale pubblico e privato (sfalci erbosi, sfalci di potature ecc.) per la produzione di compost di qualite e,messa in riserva di rifiuti non pericolosi.*

Codici C.E.R ammessi all'impianto:

COD. CER	TIPOLOGIE	Operazione
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	R3/R13
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	R3/R13
02 01 07	rifiuti della silvicoltura	R3/R13
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08	R3/R13
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	R3/R13
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3/R13
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R3/R13
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	R3/R13
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R3/R13
02 04 01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabetole	R3/R13
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R3/R13
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3/R13
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R3/R13
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3/R13
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R13
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	R13
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3/R13
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R3/R13

03 01 01	scarti di corteccia e sughero	R3/R13
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	R3/R13
03 03 01	scarti di corteccia e legno	R3/R13
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	R3/R13
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	R3/R13
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	R3/R13
03 03 01	scarti di corteccia e legno	R3/R13
07 02 13	rifiuti plastici	R13
10 01 02	ceneri leggere di carbone	R3/R13
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	R3/R13
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	R13
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R13
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	R13
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	R3/R13
15 01 02	imballaggi in plastica	R13
15 01 03	imballaggi in legno	R13
15 01 04	imballaggi metallici	R13
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	R13
15 01 06	imballaggi in materiali misti	R13
15 01 07	imballaggi in vetro	R13
15 01 09	imballaggi in materia tessile	R13
17 02 01	legno	R13
17 02 02	vetro	R13
17 02 03	plastica	R13
17 04 01	rame, bronzo, ottone	R13
17 04 02	alluminio	R13
17 04 03	piombo	R13
17 04 04	zinco	R13
17 04 05	ferro e acciaio	R13
17 04 06	stagno	R13
17 04 07	metalli misti	R13
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	R3/R13
19 02 10	rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09	R13
19 03 05	rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	R3/R13
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	R3/R13
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata	R3/R13
19 05 03	compost fuori specifica	R3/R13
19 06 03	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	R3/R13
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	R3/R13
19 06 05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	R3/R13
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	R3/R13
19 06 99	rifiuti non specificati altrimenti	R13
19 08 01	vaglio	R13
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	R13
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	R3/R13
19 09 01	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	R13
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	R3/R13
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	R3/R13
19 12 01	carta e cartone	R13
19 12 02	metalli ferrosi	R13
19 12 03	metalli non ferrosi	R13
19 12 04	plastica e gomma	R13
19 12 05	vetro	R13
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	R3/R13
19 12 08	prodotti tessili	R13
19 12 10	rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	R13

19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R13
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	R13
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	R13
20 01 01	carta e cartone	R3/R13
20 01 02	vetro	R13
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	R3/R13
20 01 10	abbigliamento	R13
20 01 11	prodotti tessili	R13
20 01 25	oli e grassi commestibili	R3/R13
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	R3/R13
20 01 39	plastica	R13
20 01 40	metallo	R13
20 01 41	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera	R13
20 01 99	altre frazioni non specificate altrimenti	R13
20 02 01	rifiuti biodegradabili	R3/R13
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	R13
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	R13
20 03 02	rifiuti dei mercati	R13
20 03 03	residui della pulizia stradale	R3/R13
20 03 04	fanghi delle fosse settiche	R3/R13
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature	R3/R13

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori ai sensi dell'art. 91 della L.R. n.9/2015;

CONSIDERATO che l'istanza è stata pubblicata mediante sintetico avviso sul sito web di questo Dipartimento (portale SI.VVI) e che nei 45 successivi alla pubblicazione non sono pervenute osservazioni ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.i.;

VISTO il rapporto istruttorio prot. n. 75992 del 21.11.2016;

VISTO che il progetto indicato non comporta effetti significativi sull'ambiente e che non sono pervenute osservazioni nel merito, si ritiene che possa essere considerata esperita la procedura di verifica di cui all'art 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, e che pertanto lo stesso possa essere escluso dalla procedura di VIA di cui all'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

A termini delle vigenti disposizioni

DECRETA

art. 1) Il progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di compost di qualità e stoccaggio di rifiuti non pericolosi, da realizzare in Contrada Paterna nel territorio del Comune di Terrasini (PA), proposto dalla Ditta "C.F. Edil Ambiente s.r.l." ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, su lotto individuato nel N.C.T. al foglio di mappa n°22, particelle n. 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163,164, 360, 170, rientra nella casistica prevista dal comma z.b del punto 7 dell'Allegato IV del D. Lgs. n.4 del 2008 e ss.mm.ii. "Impianti di smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere R3 e R13", dei rifiuti individuati dai codici C.E.R. sopradescritti, per le motivazioni sopra indicate, è escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale ex art. 23 e seguenti del medesimo D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, nel rispetto delle prescrizioni sotto indicate:

- Per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute negli Allegati alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii
- Il proponente è onerato di realizzare lungo tutto il perimetro del lotto di progetto una barriera arborea utilizzando una quantità di esemplari di specie arboree adeguata a rendere la medesima barriera una

efficace misura di mitigazione dell'impatto visivo, nonché nei confronti delle emissioni di polveri e rumori, a vantaggio delle aree circostanti, utilizzando anche nuove tecniche che prevedono la piantumazione di essenze vegetali capaci di trattenere le polveri sottili presenti in atmosfera.

- Al fine di evitare i rischi derivanti da accidentali sversamenti di sostanze potenzialmente inquinanti per il suolo ed il sottosuolo (carburanti, lubrificanti, detergenti ecc.) il deposito delle stesse, potrà avere luogo esclusivamente solo in apposite aree impermeabilizzate e/o attrezzate;
- Ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante.
- Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili.
- Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
- Le aree di conferimento dei rifiuti compostabili e quelle adibite alla miscelazione delle varie componenti organiche immesse all'interno del ciclo produttivo della produzione di compost di qualità dovranno entrambe essere confinate e dotate di sistema di aspirazione con relativo impianto di abbattimento delle emissioni prima dello scarico in atmosfera, che dovrà essere autorizzato ai sensi della vigente normativa.
- Dal ciclo tecnologico di trattamento dei rifiuti dovrà risultare materiale compost di qualità con caratteristiche merceologiche conformi a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1998 e ss. mm.ii. .
- In prossimità dell'ingresso all'area impiantistica dovrà essere apposta, ben visibile, a disposizione dei soggetti preposti al controllo, un'adeguata planimetria con lay-out dell'intera area impiantistica con evidenziati i flussi dei rifiuti e delle materie prodotte, sia dell'impianto di compostaggio che degli altri impianti presenti nell'area con indicate tutte le aree di deposito e stoccaggio dei rifiuti e materie prodotte, nei diversi impianti. Eventuali variazioni anche non sostanziali del lay-out dovranno essere preventivamente comunicate agli Enti competenti.
- La miscela avviata alle celle di biossidazione deve essere conforme alle disposizioni vigenti in materia; l'ossidazione delle miscele da compostare dovrà avvenire esclusivamente nelle apposite celle.
- I dati relativi ai parametri di processo, con particolare riferimento ad ossigeno, temperatura ed umidità, nelle biocelle sia di ossidazione che di maturazione, rilevati automaticamente ed in continuo, dovranno essere facilmente verificabili e tenuti a disposizione delle Autorità preposte ai controlli.
- Deve essere garantito il regolare funzionamento dei biofiltri curandone la manutenzione e gestione. I biofiltri per il trattamento delle emissioni dovranno essere sottoposti a manutenzione mediante costante integrazione del letto al fine di mantenerne l'altezza e garantire quindi i tempi di contatto attraverso lo strato filtrante utili alla rimozione degli odori. Si dovrà inoltre provvedere ad un periodico rivoltamento del letto, con cadenza almeno semestrale. Il letto del biofiltro dovrà essere sostituito con cadenza almeno triennale.
- Dovrà essere assicurata la corretta gestione e programmazione degli interventi di manutenzione agli impianti, al fine di garantire i livelli di rumorosità consentiti. In caso di modifiche anche non sostanziale del ciclo produttivo o delle attrezzature significative, dovrà essere effettuata una nuova valutazione di impatto acustico ai sensi della normativa vigente.
- **La società è onerata ogni tre mesi a produrre report di indagine sulle emissioni odorigene che dovrà sottoporre all'Arpa per la conseguenziale validazione.**

art. 2) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al citato D.lgs.152/06 e ss.mm.ii. e solo per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato.

art. 3) Costituiscono parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati:

- 1) Rapporto istruttorio-Parere ambientale prot. n. 75992 del 21.11.2016;
- 2) Elaborati Progettuali;

art. 4) Ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti delle risultanze finali della verifica effettuata, questo Assessorato, previa eventuale sospensione dei lavori, imporrà al proponente l'adeguamento dell'opera o disporrà specifico intervento stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese

dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal Regio Decreto 14/04/1910 n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

- art. 5)** Ai sensi dell'art. 20 comma 7 lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, in triplice copia, estratto del presente Decreto affinché si provveda alla sua pubblicazione.
- art. 6)** Ai sensi dell'art. 20 comma 7 lett. b) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente Decreto sarà pubblicato integralmente sul sito web di questo Assessorato (portale SI.VVI) e inoltre, sul sito istituzionale di questo Dipartimento ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12.8.2014, n. 21.
- art. 7)** Il committente è onerato, prima dell'inizio dei lavori, di acquisire ogni altra autorizzazione, concessione, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'approvazione dell'opera in questione, ivi compresi quelli di natura urbanistica.
- art. 8)** Al presente provvedimento è esperibile, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ricorso straordinario al Tribunale Amministrativo Regionale ed entro 120 ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Palermo, li 13.12.2016

F.to L' Assessore
Maurizio Croce